

REGOLAMENTO (CE) N. 481/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1995

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 nel settore del pollame a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari per il 1995 per taluni prodotti agricoli e per la birra (*), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (*), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

considerando che per alcuni prodotti del settore del pollame sono state accordate concessioni nel quadro del regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3026/94 (*) e del regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra (*), modificato dal regolamento (CE) n. 3027/94 (*);

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il regolamento (CE) n. 3379/94 ha indetto alcuni contingenti tariffari; che è quindi necessario adattare l'allegato I dei regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 per tener conto dei

regimi degli scambi esistenti, nel settore del pollame, tra i tre nuovi Stati membri, da un lato, e l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, la Romania e la Bulgaria, dall'altro;

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1995, nonché le nuove quantità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2699/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1559/94 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

I quantitativi disponibili le domande presentate tra il 1° e il 10 marzo 1995 sono fissati nell'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1995.

Per la Commissione

FRANZ FISCHLER

Membro della Commissione

(*) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(*) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(*) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

(*) GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 10.

(*) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

(*) GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 12.